

CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZAZIONE DEI FONDI A DISPOSIZIONE DEL DIPARTIMENTO (ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. r), del Regolamento generale di Ateneo e dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990)

1. CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'

Sono attività finanziabili con fondi del Dipartimento:

- a) lo svolgimento di convegni e di conferenze;
- b) la pubblicazione di testi monografici e collettanei;
- c) gli assegni di ricerca, le borse di studio e le altre attività di ricerca particolarmente rilevanti;
- d) l'acquisto di beni quali computers, software, arredi, testi scientifici, abbonamenti a riviste cartacee, telematiche o a banche dati o altri beni e servizi collegati a specifiche ricerche ovvero a particolari esigenze.

Tutti i professori e ricercatori afferenti al Dipartimento (di seguito: "docenti") hanno diritto di accedere ai fondi, senza distinzione di ruoli ed anzianità

Il docente che, come titolare o come componente di gruppo, disponga di fondi di importo pari o superiore a 4000 euro, deve contribuire al finanziamento della richiesta presentata per almeno un terzo della spesa ovvero per almeno un terzo dei fondi a disposizione, nel caso di cui al comma 1, lett. c). Al di fuori di queste ipotesi, il cofinanziamento con fondi "personali" non costituisce requisito di ammissibilità della richiesta.

2. LIMITI DI SPESA

Considerato che è possibile ricorrere anche ad altre modalità di finanziamento, in concorso con l'erogazione di contributi da parte del Dipartimento, sono fissate le seguenti soglie di spesa con riferimento rispettivamente a:

- a) Convegni:
 - internazionali = 2000 euro
 - nazionali = 1500 euro
 - locali = 500 euro
 - conferenze = 300 euro
- b) Pubblicazioni: 2000 euro
- c) Assegni di ricerca e borse di studio: 40% della spesa complessiva

Per favorire il finanziamento della ricerca, la spesa per gli acquisti di cui al punto 1, lett. d), non può superare, nell'anno, un terzo della spesa complessiva

3. CRITERI DI PREFERENZA

Il giudizio del Consiglio è basato sul rilievo scientifico delle singole proposte e sulla valutazione comparativa tra le stesse, tenuto anche conto di eventuali valutazioni affidate a *referee* esterni. A parità di rilevanza sono privilegiate le iniziative interdisciplinari o che comunque coinvolgano un numero significativo di docenti, nonché quelle cofinanziate.

Per assicurare la rotazione, bisogna comunque tenere conto dei fondi già ottenuti dai singoli docenti e/o gruppi di lavoro nell'ultimo quadriennio. A tal fine, le spese per la ricerca vanno riferite alla singola persona, mentre le altre spese (acquisto di beni e servizi, convegni, ecc.) vanno riferite a ciascun SSD.

Il rischio di perdere il finanziamento proveniente da un soggetto diverso per la medesima iniziativa in relazione alla quale viene presentata la richiesta non può costituire, di per sé, elemento di preferenza nell'erogazione dei contributi.

4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Sulla richiesta di finanziamento presentata in forma scritta e accompagnata da adeguata motivazione si pronuncia in via esclusiva il Consiglio di Dipartimento. Non si applica l'art. 112, comma 3 del Regolamento generale di Ateneo.

La richiesta di finanziamento va presentata al Direttore di Dipartimento in tempo utile per l'inserimento nell'ordine del giorno della seduta del Consiglio di Dipartimento chiamato a deliberare.

Le richieste di finanziamento presentate ai sensi dei commi precedenti vengono esaminate dal Consiglio con cadenza trimestrale.

Le richieste ritenute meritevoli, ma non finanziate per assenza di fondi sufficienti, possono essere ripresentate nelle tornate successive.

Nel primo Consiglio di Dipartimento dell'anno, dopo che il Direttore e il Segretario amministrativo hanno provveduto ad informare il collegio delle somme che risultano disponibili, viene esposto il programma di massima delle ricerche da parte dei docenti interessati. Il Consiglio delibera sulla ripartizione della somma complessivamente disponibile nei distinti capitoli che saranno oggetto di erogazione nei diversi periodi dell'anno. Resta salva la possibilità per il Consiglio stesso di rivedere detta ripartizione in relazione a particolari esigenze sopravvenute.